



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1 novembre 2017¹ sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

Art. 48 cpv. 3 lett. c

³ Negli impianti con una potenza superiore ai 10 MW il contributo d'investimento ammonta al massimo:

- c. al 40 per cento dei costi d'investimento computabili per gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli che, a seguito di misure edilizie, sono in grado di accumulare una quantità di energia aggiuntiva pari ad almeno 10 GWh.

Art. 52 cpv. 1

¹ Se non tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata al contributo d'investimento. Nel caso di progetti che, a seguito di misure edilizie, sono in grado di accumulare una quantità di energia aggiuntiva, quest'ultima è addizionata alla produzione supplementare.

Art. 64 cpv. 3

³ I costi di cui al capoverso 1 lettera b vengono computati considerando al massimo, ogni anno, il 2 per cento dei costi d'investimento.

RS

¹ RS 730.03

Art. 106 cpv. 2

² Se un tale impianto viene nuovamente ampliato o rinnovato, il calcolo del tasso di remunerazione si basa sulla potenza raggiunta dall'impianto dopo l'ampliamento o il rinnovamento secondo il capoverso 1.

II

Gli allegati 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 e 2.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1.1
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti idroelettrici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 3

Calcolo del tasso di remunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi

Il tasso di remunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

$$(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1$$

dove: P0: potenza dell'impianto prima del primo ampliamento o rinnovamento dal 2018;

P1: potenza dell'impianto a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento;

N0: produzione netta media degli:

- ultimi 5 anni civili prima del primo ampliamento o rinnovamento dal 2018, o
- anni civili successivi a una modifica dell'impianto rilevante per la produzione intervenuta prima del 2018, ma meno di 5 anni prima dell'ampliamento o del rinnovamento;

N1: produzione netta a seguito dell'ampliamento;

V1: tasso di remunerazione calcolato sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento di cui al numero 2.

Allegato 1.2
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 2.2

2.2 Tassi di remunerazione

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di remunerazione secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Tasso di remunerazione (ct./kWh)									
	Messa in esercizio									
	1.1.2013-31.12.2013	1.1.2014-31.3.2015	1.4.2015-30.9.2015	1.10.2015-31.3.2016	1.4.2016-30.9.2016	1.10.2016-31.3.2017	1.4.2017-31.12.2017	1.1.2018-31.3.2019	1.4.2019-31.3.2020	dal 1.4.2020
≤ 100 kW	21,2	18,7	16,0	14,8	14,0	13,3	12,1	11,0	10,0	9,0
≤1000 kW	18,5	17,0	15,0	14,1	13,1	12,2	11,5	11,0	10,0	9,0
>1000 kW	17,3	15,3	14,8	14,1	13,2	12,2	11,7	11,0	10,0	9,0

Allegato 1.4
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti geotermici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 6.2.1

6.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi sei anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).

N. 6.3.1

6.3.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).

N. 6.3.2

6.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi sei anni dalla comunicazione della decisione relativa all'assunzione provvisoria.

N. 7.2

7.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3^{ebis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016² sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2029.

² [RU 2016 4617 n. I e II]

Allegato 1.5
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a biomassa nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 5 Calcolo del tasso di remunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi

Il tasso di remunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

$$(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1$$

dove: P0: potenza dell'impianto prima del primo ampliamento o rinnovamento dal 2018;

P1: potenza dell'impianto a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento;

N0: produzione netta media degli ultimi 2 anni civili prima del primo ampliamento o rinnovamento dal 2018;

N1: produzione netta a seguito dell'ampliamento;

V1: tasso di remunerazione calcolato secondo il numero 3 o 4 sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta dopo l'ampliamento o il rinnovamento.

Allegato 2.1
(art. 36, 38 e 41-45)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

N. 2.1

2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio								
		1.1.2013-31.12.2013	1.1.2014-31.3.2015	1.4.2015-30.9.2015	1.10.2015-30.9.2016	1.10.2016-31.3.2017	1.4.2017-31.3.2018	1.4.2018-31.3.2019	1.4.2019-31.3.2020	dal 1.4.2020
Contributo di base (fr.)		2000	1800	1800	1800	1800	1600	1600	1550	1500
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	<30 kW <100 kW	1200 850	1050 750	830 630	610 510	610 460	520 400	460 340	380 330	330 330

N. 2.3

2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio								
		1.1.2013-31.12.2013	1.1.2014-31.3.2015	1.4.2015-30.9.2015	1.10.2015-30.9.2016	1.10.2016-31.3.2017	1.4.2017-31.3.2018	1.4.2018-31.3.2019	1.4.2019-31.3.2020	dal 1.4.2020
Contributo di base (fr.)		1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW <100 kW ≥100 kW	1000 750 700	850 650 600	680 530 530	500 450 450	500 400 400	450 350 350	400 300 300	340 300 300	300 300 300

